



GISEC S.p.A. a Socio Unico

Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani

Società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte della Provincia di Caserta

Sede Legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta

Sede Amministrativa Via Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta

Tel. 0823 1670007 – Fax 0823 1670009

**GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI IN
AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE (CER 19.05.01 – 19.12.12)
PRODOTTI DALLO STIR IN GESTIONE ALLA GISEC S.P.A.**

PROGETTO DEL SERVIZIO

Elaborato N.: E.5	Titolo: SCHEMA DI CONTRATTO				
	Rev.	Data	Prodotto	Controllato	Approvato
		Giugno 2019			

R.U.P.

f.to Dott. F. Bortone

Indice

Premessa	3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	5
Art. 1.1. Modalità e luoghi di consegna	6
Art. 2 – Importo, prezzi e durata del servizio	7
Art. 3 – Obblighi del FORNITORE	9
Art. 4 – Obblighi del COMMITTENTE	10
Art. 5 – Responsabili del servizio	10
Art. 6 – Condotta del servizio	11
Art. 7 – Danni ed oneri aggiuntivi	11
Art. 8 – Responsabilità del FORNITORE verso il COMMITTENTE e verso terzi	12
Art. 9 – Oneri ed obblighi diversi a carico del FORNITORE	12
Art. 10 – Cauzione definitiva	13
Art. 11 – Termini e modalità di pagamento	13
Art. 12 – Contabilità delle prestazioni	14
Art. 13 – Subappalto	15
Art. 14 – Penalità	15
Art. 15 – Revisione prezzi	16
Art. 16 – Risoluzione del contratto	16
Art. 17 – Recesso unilaterale e scioglimento del Contratto	16
Art. 18 – Cedibilità dei crediti e dei debiti	18
Art. 19 – Clausola di riservatezza	18
Art. 20 – Dichiarazioni	18
Art. 21 – Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	19
Art. 22 – Controversie e Foro competente	19
Art. 23 – Codice Etico	19
Art. 24 – Rinvio	20
Art. 25 – Privacy	20

Premessa

CONTRATTO

per il servizio di trasporto, verso impianti ubicati entro o fuori i confini nazionali, di rifiuti urbani tritovagliati prodotti dallo STIR

CIG N. _____

TRA

La **GISEC S.p.A.** (Gestione Impianti e Servizi Ecologici Casertani S.p.A.) con sede legale in Corso Trieste, 133 – 81100 Caserta, con Cod. Fisc. e P.IVA n. 03550730612, nella persona del Legale Rappresentante _____, C.F. _____ nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione della GISEC S.p.A. con atto del _____ e domiciliato per la carica presso la sede legale in _____ Caserta, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Legale Rappresentante della Gisec S.p.A. (nel seguito per brevità anche **“GISEC S.p.A./COMMITTENTE”**);

E

La Società _____ con sede legale in _____ via _____, ___ cap _____, iscritta presso la C.C.I.A.A. di _____ al n. REA _____ con cod. fiscale e Partita IVA _____, nella persona del _____, nato a _____ il _____ cod. fisc. _____ in qualità di _____ del raggruppamento tra le imprese:

- 1) _____;
- 2) _____;
- 3) _____;

detto raggruppamento e le stesse Imprese (intese anche singolarmente) in esso costituito, sarà di seguito denominato **“IL FORNITORE”**;

PREMESSO CHE

- In data 04/08/2009 è stata costituita la GISEC S.p.A. ai sensi dell’articolo 20 della Legge Regionale della Campania n. 4 del 28 marzo 2007, così come modificata dall’articolo 1 della Legge Regionale della Campania n. 4 del 14 aprile 2008, e in virtù di quanto disposto dall’art. 2 dell’OPCM 3746/2009 così come modificata dall’art. 1 della OPCM 3775/2009, con l’obiettivo finale di gestire l’intero ciclo integrale dei rifiuti;
- La Provincia di Caserta è Socio Unico della Società per Azioni GISEC S.p.A.;
- In data 31/12/2009 come dispone l’art. 19 del D.L. n. 90/2008 convertito in L. n. 123/2008 è cessato lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti;

- Il D.L. n. 195 del 31/12/2009, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 26, prevede il passaggio di consegne alle Province della Regione Campania, le quali le gestiscono anche per il tramite delle società provinciali, i siti di stoccaggio provvisori e definitivi e gli impianti S.T.I.R. ubicati nell'ambito territoriale di competenza;
- Con contratto di comodato d'uso di beni connessi al ciclo di gestione integrata dei rifiuti nella Provincia di Caserta, Rep. n. 21630 del 23 marzo 2010, veniva affidata alla GISEC S.p.A. la gestione dello STIR di S. Maria Capua Vetere e di alcuni siti di stoccaggio;
- Con scrittura privata Rep. n. 21909 del 28/02/2012 la Provincia di Caserta affidava in gestione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del Dlgs. 152/2006, decorrenti dalla data del 01/03/2012, alla GISEC S.p.A. i siti e gli impianti riguardanti:
 - discarica di Marruzzella 1 e 2;
 - sito di stoccaggio provvisorio di Ferrandelle;
 - sito di stoccaggio definitivo di Lo Uttaro ex Cava Mastropietro;
 - sito di stoccaggio definitivo di Lo Uttaro in Caserta;
 - sito di trasferimento Lo Uttaro in Caserta;
 - sito di stoccaggio definitivo Bortolotto in Castel Volturno;
 - discarica di Parco Saurino 1 e 2 più ampliamento con annesso sito di trasferimento in S. Maria La Fossa + impianto FORSU e Piazzola rotoimballatrice;

VISTO

- Il verbale di gara della commissione giudicatrice del _____;
- L'aggiudicazione provvisoria di gara prot. _____;

PRESO ATTO

- Della conformità della documentazione ai fini dell'aggiudicazione al concorrente _____, giusta nota prot. _____;
- Che con delibera del C.d.A/nota n. _____ la GISEC S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la gara riguardante il servizio di trasporto, verso impianti ubicati entro o fuori i confini nazionali, di rifiuti urbani tritovagliati prodotti dallo STIR, al concorrente _____, che eseguirà il servizio.
- Che con prot. _____ sono state richieste le informazioni prefettizie antimafia per le imprese esecutrici, Dlgs 159/2011;

*Ciò premesso tra le parti
si conviene e si stipula quanto segue*

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il servizio ha per oggetto il servizio di trasporto, verso impianti ubicati entro o fuori i confini nazionali, di rifiuti urbani tritovagliati prodotti dallo STIR.

Recupero/smaltimento entro i confini nazionali

Lotto 1

ovvero

Lotto 2

ovvero

Lotto 3

ovvero

Lotto 4

Rifiuti prodotti dallo STIR

Frazione secca tritovagliata (FST) – CER 19.12.12;

Frazione umida tritovagliata stabilizzata (FUTS) - CER 19.05.01;

1. **Trasporto della frazione secca tritovagliata (FST) - CER 19.12.12** prodotto presso lo STIR: **il rifiuto prodotto dallo STIR dovrà essere smaltito** presso il termovalorizzatore di Acerra ovvero in caso di necessità in altro impianto individuato dalla GISEC:

CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 19.12.12

Descrizione

altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (frazione secca tritovagliata).

Rifiuto non pericoloso

Quantità prevista:

✓ **Lotto 1 - 7.500 t**

ovvero

✓ **Lotto 2 - 2.500 t**

ovvero

✓ **Lotto 3 - 10.000 t**

ovvero

2. **Trasporto della frazione umida tritovagliata stabilizzata (FUTS) - CER 19.05.01** prodotto presso lo STIR: **il rifiuto prodotto dallo STIR dovrà essere smaltito** presso la discarica di Marruzzella 3 ovvero in caso di necessità in altra discarica/impianto individuata/o dalla GISEC:

CODICE EUROPEO RIFIUTO (CER) 19.05.01

Descrizione parte di rifiuti urbani e simili non compostata
Rifiuto non pericoloso

Quantità prevista:

✓ **Lotto 4 – 20.000 t**

Art. 1.1. Modalità e luoghi di consegna

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire presso i seguenti siti:

- STIR (Impianto di tritovagliatura e imballaggio rifiuti) ubicato in loc. Spartimento S.S. 7 Bis Aversa-Capua in S. Maria C.V. (CE);

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire il trasporto, con adeguati mezzi, delle quantità ton. / giorno di rifiuto concordate nel programma di lavoro per un massimo giornaliero di:

Rifiuti prodotti dallo STIR

Lotto 1 → **150 t/die;**

Lotto 2 → **150 t/die;**

Lotto 3 → **150 t/die;**

Lotto 4 → **450 t/die;**

Il servizio dovrà essere svolto sei giorni su sette, nei seguenti orari:

-Lunedì-sabato dalle ore 06,00 alle ore 22,00 (STIR);

Il servizio in oggetto avverrà secondo un piano di lavoro concordato con la ditta aggiudicataria.

Tutte le operazioni inerenti il servizio ed a questo collegate, salvo quanto di competenza della GISEC Spa, sono a total carico della ditta aggiudicataria, la quale è altresì responsabile del corretto svolgimento di tali operazioni, anche sotto il profilo della sicurezza degli operatori interessati.

La ditta dovrà inoltre essere in possesso, o avere la disponibilità mediante contratti di proprietà, leasing, nolo a freddo o similari etc., di tutti i mezzi necessari per il trasporto del rifiuto, dallo STIR di S. Maria C.V. ai seguenti impianti di destino:

SERVIZIO DI TRASPORTO 19.12.12 - 19.05.01					
LOTTI	QUANTITA' ton.	CODICE CER	IMPIANTO DI DESTINO	LOCALITA'	NOTE
TRASPORTO ENTRO I CONFINI NAZIONALI					

1	7.500	19.12.12 (FST)	ECO-ENERGY	VIA DELL'ADIGE - 16 - 39040 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	RIFIUTO IMBALLATO
2	2.500	19.12.12 (FST)	REA DALMINE	VIA DOSSI - 24044 DALMINE (BG)	RIFIUTO IMBALLATO
TRASPORTI OLTRE I CONFINI NAZIONALI					
3	10.000	19.12.12 (FST)	FORNO DI ARGO I/S	Håndværkervej 70 4400 Roskilde Denmark	RIFIUTO IMBALLATO
4	20.000	19.05.01 (FUTS)	RECIOIL VALENCIA S.L.	C/Ciudad de Gibraltar – Paterna 46988 – Valencia (Spagna)	RIFIUTO SCIOLTO (Il prezzo unitario del trasporto comprende l'utilizzo big bag)

Si precisa che il lotto 4 prevede il trasporto del rifiuto CER 19.05.03 in forma sciolta, pertanto in caso di necessità di big bag, quest'ultimi sono a carico del trasportatore.

Art. 2 – Importo, prezzi e durata del servizio

L'importo complessivo contrattuale ammonta ad euro _____ (_____) oltre IVA, di cui Euro _____ (_____,00) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA, (lotto aggiudicato tra i seguenti):

SERVIZIO DI TRASPORTO 19.12.12 - 19.05.01							
LOTTI	QUANTITA' ton.	CODICE CER	IMPIANTO DI DESTINO	LOCALITA'	NOTE	Prezzo unitario a base di gara (€/t)	Importo a base di gara
TRASPORTO ENTRO I CONFINI NAZIONALI							
1	7.500	19.12.12 (FST)	ECO-ENERGY	VIA DELL'ADIGE - 16 - 39040 CORTACCIA SULLA STRADA	RIFIUTO IMBALLATO	60,00	450.000,00 €
2	2.500	19.12.12 (FST)	REA DALMINE	VIA DOSSI - 24044 DALMINE (BG)	RIFIUTO IMBALLATO	60,00	150.000,00 €
TRASPORTI OLTRE I CONFINI NAZIONALI							
3	10.000	19.12.12 (FST)	FORNO DI ARGO I/S	Håndværkervej 70 4400 Roskilde Denmark	RIFIUTO IMBALLATO	90,00	900.000,00 €
4	20.000	19.05.01 (FUTS)	RECIOIL VALENCIA S.L.	C/Ciudad de Gibraltar – Paterna 46988 – Valencia (Spagna)	RIFIUTO SCIOLTO (Il prezzo unitario del trasporto comprende l'utilizzo big bag)	100,00	2.000.000,00 €
							3.500.000,00 €

Il contratto avrà la durata di 24 mesi a partire dalla consegna del servizio ovvero all'esaurimento dell'importo contrattuale.

Qualora alla scadenza del ventiquattresimo mese non fossero state interamente esaurite le somme a

base d'appalto, il suddetto termine potrà essere prorogato, previa comunicazione scritta da parte della Società ed accettata dalla ditta, di 30 giorni in 30 giorni, con un massimo di sei mesi. Tale proroga non costituisce per il Fornitore argomento o ragione per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli contrattuali. La consegna del servizio verrà effettuata entro venti giorni dalla stipula del contratto, in caso di urgenza detta consegna potrà essere effettuata immediatamente dopo l'aggiudicazione della gara.

Gli importi complessivi sono presunti. Nel periodo di vigenza del contratto, la Società si riserva la facoltà di non ordinare alcuna prestazione, oppure di richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore di prestazioni rispetto a quelle oggetto dell'appalto. In tal caso, sarà corrisposto all'Appaltatore soltanto il prezzo delle prestazioni effettivamente richieste.

Al Fornitore saranno riconosciuti i prezzi (IVA esclusa) di cui all'elenco di seguito riportato, al netto del ribasso unico offerto in gara, quest'ultimo da non applicare al costo degli oneri di sicurezza:

SERVIZIO DI TRASPORTO 19.12.12 - 19.05.01						
LOTTI	QUANTITA' ton.	CODICE CER	IMPIANTO DI DESTINO	LOCALITA'	NOTE	Prezzo unitario a base di gara (€/t)
TRASPORTO ENTRO I CONFINI NAZIONALI						
1	7.500	19.12.12 (FST)	ECO-ENERGY	VIA DELL'ADIGE - 16 - 39040 CORTACCIA SULLA STRADA DEL VINO (BZ)	RIFIUTO IMBALLATO	60,00
2	2.500	19.12.12 (FST)	REA DALMINE	VIA DOSSI - 24044 DALMINE (BG)	RIFIUTO IMBALLATO	60,00
TRASPORTI OLTRE I CONFINI NAZIONALI						
3	10.000	19.12.12 (FST)	FORNO DI ARGON I/S	Håndværkervej 70 4400 Roskilde Denmark	RIFIUTO IMBALLATO	90,00
4	20.000	19.05.01 (FUTS)	RECIOIL VALENCIA S.L.	C/Ciudad de Gibraltar – Paterna 46988 – Valencia (Spagna)	RIFIUTO SCIOLTO (Il prezzo unitario del trasporto comprende l'utilizzo big bag)	100,00

Il servizio e le prestazioni affidate **saranno compensate a misura** in base alle prescrizioni del presente Capitolato, con l'applicazione dei prezzi sopra indicati al netto del ribasso offerto ad esclusione degli oneri di sicurezza, che si intendono comprensivi di tutti gli oneri a carico del Fornitore (trasporto+soste).

Art. 3 – Obblighi del FORNITORE

La revoca o la decadenza delle sopra citate autorizzazioni per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.

Il Fornitore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni che gli saranno impartite dalla Società in funzione delle esigenze gestionali.

La richiesta dei servizi da effettuare sarà trasmessa per iscritto dalla Società settimanalmente, per la settimana successiva, con apposita programmazione, ed il fornitore provvederà a mettere a disposizione i mezzi richiesti ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria.

Tale programmazione dei servizi di trasporto, in caso di urgenza, potrà essere modificata anche con preavviso di almeno 24 ore dalla Società, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che il fornitore abbia nulla da richiedere alla Società.

Le varie prestazioni, e/o le loro modifiche definite, potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato dalla Società e successivamente perfezionate con ordini scritti al fine di non arrecare intralcio alle esigenze gestionali dell'impianto.

Il Fornitore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati della Società, e ad essa fare riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d'opera non contemplate dal servizio da parte del personale della committenza di Società, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l'esecuzione dei servizi ordinati.

Il Fornitore si impegna ad assicurare l'esecuzione del servizio, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza delle vigenti norme; il fornitore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all'esecuzione del servizio comprensivo di tutte le fasi.

Il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla Società per effettuare le operazioni di pesatura. Le pesature saranno riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti e rappresentano la base per il calcolo dei compensi da riconoscere al fornitore.

Il Fornitore dovrà riconsegnare, a propria cura e spese, alla Società la copia da restituire al produttore attestante l'avvenuto smaltimento del formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto di smaltimento, entro 7 (sette) giorni dalla data di inizio trasporto.

Il Fornitore, a propria cura e spesa, dovrà trasmettere in formato elettronico la copia suddetta del formulario di cui all'Art. 193 del D.Lgs. 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto di smaltimento, alla Società, direttamente all'indirizzo PEC ufficiosalgisecc@pec.it, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di completamento di ogni servizio affidatogli dalla Società, salvo diverse indicazioni che saranno comunicate per scritto al Fornitore.

Il trasporto deve effettuarsi con mezzi idonei opportunamente autorizzati ai sensi di legge, dagli enti competenti.

Ogni mezzo che il Fornitore utilizza nello svolgimento del servizio non potrà trasportare una quantità di rifiuti superiori al peso utile ammesso, come risultante dal libretto di circolazione del mezzo.

Il Fornitore dovrà provvedere, con personale e mezzi idonei propri, all'eventuale vuotatura parziale dei mezzi caricati erroneamente rispetto alla loro portata.

I veicoli che trasportano i rifiuti di cui al presente capitolato dovranno sempre avere a bordo copia del provvedimento autorizzativo al trasporto rifiuti rilasciato dall'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, della categoria e classe corrispondente al servizio svolto.

Il personale del Fornitore dovrà essere munito di tutti i Dispositivi di Protezione Individuali necessari allo svolgimento del servizio, nonché di un apposito tesserino di identificazione, che dovrà essere indossato all'interno dell'impianto di produzione e di destinazione dei rifiuti.

Art. 4 – Obblighi del COMMITTENTE

Il COMMITTENTE predisporrà settimanalmente la programmazione dei servizi richiesti, entro il giovedì antecedente la settimana a cui i servizi si riferiscono e li trasmetterà per iscritto al FORNITORE, che provvederà a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria. Tale programmazione dei servizi di conferimento potrà essere modificata anche con preavviso di almeno 12 ore dal COMMITTENTE, in base a sopraggiunte proprie necessità senza che il fornitore abbia nulla da richiedere.

Art. 5 – Responsabili del servizio

Il controllo delle prestazioni del servizio è di pertinenza del COMMITTENTE senza che ciò sollevi il FORNITORE dalle proprie responsabilità civili e penali, da esso assunte in relazione al contratto di affidamento.

Il COMMITTENTE individua per il controllo del servizio i responsabili dei relativi siti ed impianti della GISEC S.p.A. , il FORNITORE, a sua volta ha comunicato i nominativi dei responsabili autorizzati a ricevere le comunicazioni e gli ordini da parte del COMMITTENTE ed in grado di impartire disposizioni operative (personale e mezzi) in ogni occasione:

- Sig. _____.

Per tutta la durata dell'appalto gli incaricati responsabili dovranno essere reperibili in qualsiasi ora sia di giorno che di notte, ivi inclusi giorni festivi e prefestivi, al recapito ed ai numeri telefonici segnalati dal FORNITORE al COMMITTENTE in modo che possano disporre con tempestività ed urgenza quanto richiesto dal COMMITTENTE. Il FORNITORE è tenuto a dare preventiva

comunicazione con lettera raccomandata al COMMITTENTE di ogni variazione dei nominativi, recapiti o numeri telefonici dei suddetti incaricati.

Art. 6 – Condotta del servizio

In particolare il FORNITORE prende atto che non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini del COMMITTENTE.

Il FORNITORE, inoltre, prende atto che una parte delle prestazioni da eseguire possono interferire ed avvenire in concomitanza con altre in corso, affidate ad altri.

Pertanto il servizio richiesto dovrà essere condotto con cautela e mediante l'adozione di tutti gli accorgimenti tecnici atti a garantire la continuità delle prestazioni di terzi, l'incolumità del personale impiegato nelle varie operazioni, la stabilità e l'integrità delle opere ed il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario, restando a proprio carico ogni onere relativo.

Art. 7 – Danni ed oneri aggiuntivi

Non verrà accordato al FORNITORE alcun indennizzo per perdite, avarie o danni ai propri mezzi o attrezzature che, per qualunque causa, si verificassero nel corso delle prestazioni anzidette (compreso il lavaggio degli automezzi).

Il FORNITORE è tenuto a rifondere i danni risentiti dal COMMITTENTE e da terzi, in dipendenza o in occasione della esecuzione del servizio e delle prestazioni affidate ed a sollevare il COMMITTENTE stesso da ogni richiesta.

Per danni arrecati ai siti e agli impianti, il COMMITTENTE provvederà a trattenere sui mandati di pagamento, l'importo delle spese occorrenti per il ripristino degli impianti danneggiati. In alternativa, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE previo accertamento della idoneità tecnica e della affidabilità operativa del FORNITORE, lo stesso verrà invitato ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del COMMITTENTE.

Il FORNITORE del servizio dovrà stipulare a mantenere operanti a proprie spese polizze assicurative con primarie Compagnie di Assicurazione, corrispondente all'importo del contratto a copertura di ogni danneggiamento e che preservi il COMMITTENTE da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi ai sensi dell'art. 103 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.

Il FORNITORE del servizio prima dell'inizio delle prestazioni richieste dovrà rilasciare al COMMITTENTE copia delle polizze assicurative con durata fino alla data di ultimazione del servizio. Qualunque sia la causa che comporterà la maggiore durata del servizio, il FORNITORE del servizio dovrà tempestivamente presentare al COMMITTENTE la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del premio per il prolungamento del contratto

assicurativo di cui sopra.

Art. 8 – Responsabilità del FORNITORE verso il COMMITTENTE e verso terzi

Il FORNITORE è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta esecuzione delle prestazioni affidategli, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni del presente contratto sono da essa ritenute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Art. 9 – Oneri ed obblighi diversi a carico del FORNITORE

Sono a totale ed esclusivo carico del FORNITORE tutti gli oneri per l'effettuazione delle prestazioni in oggetto ed in particolare modo:

a) la fornitura della massa vestiaria, corredata dagli accessori previsti dalle vigenti norme antinfortunistiche atte alla salvaguardia del personale di manovra o da utilizzare all'interno dell'impianto, etc.

Il FORNITORE si impegna altresì a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, a disporre e ad esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i mezzi di protezione individuali ed a vigilare sugli stessi per la osservanza della normativa vigente;

b) la tenuta e la gestione del "*Formulario di identificazione dei rifiuti*", così come previsto e disciplinato dagli artt. 188 e 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., nonché la tenuta del "*Registro di carico e scarico*" ai sensi dell'articolo 190 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., che deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa vigente;

c) l'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione di legge in materia di igiene ambientale;

d) la trasmissione alla Società, trimestralmente, di copia autenticata dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti da quanto sopra esposto il COMMITTENTE, previa comunicazione al FORNITORE delle inadempienze da essa accertate o denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, sospenderà l'emissione dei mandati di pagamento in acconto per un ammontare determinato preliminarmente nel 20% (venti per cento) dell'importo del singolo mandato, fatte salve diverse accertate quantificazioni, destinando le somme che verranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al FORNITORE delle somme accantonate, sulle quali non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo, sarà effettuato solo quando l'ispettorato del Lavoro certificherà che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro dovuto, ovvero che la vertenza è stata risolta, o che in genere ha adempiuto ai propri obblighi.

Per tali sospensioni e ritardi di pagamento il FORNITORE non potrà opporre eccezioni alla Società e non avrà alcun diritto di risarcimento dei danni.

e) Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e le prescrizioni del presente Contratto, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, anche se non materialmente allegate, che il FORNITORE dichiara di conoscere:

- 1) Codice delle leggi antimafia Dlgs. 6 settembre 2011 , n. 159 e e ss.mm.ii.;
- 2) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – Testo Unico Ambientale;
- 3) D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, recante tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4) D.Lgs. n. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;
- 5) Norme del codice civile.

Art. 10 – Cauzione definitiva

Il FORNITORE, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza n. _____ emessa il _____, stipulata con la società _____, per la somma garantita pari ad *Euro* _____ in virtù di quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016. La garanzia definitiva verrà restituita, dopo che l'appalto sarà giunto a buon fine e comunque quando l'Impresa avrà ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali diretti ed indiretti.

La cauzione definitiva di cui al presente articolo è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Impresa di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivati dal loro eventuale inadempimento, fatto salvo l'esperimento da parte del COMMITTENTE di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente

Art. 11 – Termini e modalità di pagamento

Il FORNITORE potrà fatturare mensilmente le prestazioni eseguite del mese precedente, certificando opportunamente tali prestazioni con la consegna di una copia del formulario (F.I.R), di cui agli artt. 188 e 193 del D. Lgs. 152/06, debitamente controfirmato dal destinatario dei rifiuti.

La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del D.P.R. 633/26.10.1972 e ss. mm. ii.; dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e partita IVA. La fattura dovrà riportare le quantità di rifiuti conferiti con le relative destinazioni ed il relativo C.I.G. _____. Qualora siano rispettati tutti gli adempimenti previsti nell'ordine relativamente alla fatturazione, il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese dalla data della presentazione della fattura.

La fattura completa in ogni sua parte dovrà essere necessariamente intestata alla sede legale della:

GISEC S.p.A. Corso Trieste, 133
Cap 81100 Caserta - P. IVA 3550730612

e spedita a:

GISEC S.p.A. Via Vincenzo Lamberti n°15 Area ex-Saint Gobain – 81100 Caserta

gisecspa@legalmail.it

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario a favore del FORNITORE, presso l'Istituto Bancario, Agenzia e Codice IBAN che saranno indicati sulla fattura emessa a cura dello stesso.

Ai fini del pagamento della fattura, la documentazione che il FORNITORE dovrà obbligatoriamente presentare o verificata d'ufficio (regolarità contributiva), fatta salva ogni eventuale ulteriore richiesta o accertamento da parte del COMMITTENTE, sarà costituita dai documenti di seguito elencati:

1. Il presente contratto firmato in originale dal legale rappresentante. Qualora il contratto da parte del FORNITORE venga registrato in caso d'uso secondo legge, deve essere corredato dalla ricevuta del versamento effettuato delle imposte di registro;
2. La fattura in originale completa dei dati bancari per il bonifico, della descrizione del servizio, dell'impianto di provenienza e destinazione e di copia del F.I.R. di cui agli artt. 188 e 193 del D.Lgs. 152/06, debitamente controfirmato dal destinatario dei rifiuti;
3. Regolarità Contributiva.

Qualora l'importo mensile superi il valore di € 5.000,00 il pagamento della fattura è subordinato all'esito positivo della "Visura Agenzia Riscossione" effettuata da parte del COMMITTENTE nei confronti del FORNITORE;

Il FORNITORE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, dunque tutte le transazioni finanziarie da effettuarsi in esecuzione del presente accordo andranno eseguite avvalendosi, *pena la nullità assoluta ai sensi di legge del medesimo*, di banche o della società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva. Il FORNITORE si impegna a dare immediata comunicazione alla GISEC S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Caserta della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il FORNITORE inoltre, si impegna attraverso apposita comunicazione scritta indirizzata al COMMITTENTE di eventuali variazioni del proprio conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta al COMMITTENTE, i pagamenti effettuati sul conto corrente di cui sopra avranno effetto liberatorio per il COMMITTENTE.

Art. 12 – Contabilità delle prestazioni

Per la valutazione delle prestazioni si applicherà il prezzo unitario del lotto di riferimento indicato

all'Art. 2, al netto del ribasso di aggiudicazione.

Rimane comunque stabilito che le prestazioni del mese precedente che verranno contabilizzate, saranno quelle eseguite nei limiti dell'ordinato, in conformità a quanto previsto dal contratto.

Tali prestazioni dovranno essere opportunamente documentate, con una copia del (F.I.R.) formulari di identificazione rifiuti con il timbro del destinatario attestante l'avvenuto recupero, rimanendo a descrizione del COMMITTENTE la verifica delle tare degli automezzi e degli attestati di pesatura, con visite non preannunciate presso il luogo di pesatura.

Il FORNITORE dovrà consegnare mensilmente copia dei Formulari di accompagnamento con il timbro del destinatario attestante l'avvenuto smaltimento, e si predisporrà da parte dell'ufficio competente uno *Stato di Avanzamento Lavori (SAL) mensile* delle prestazioni effettuate nel mese precedente, che sarà controfirmato dal FORNITORE preliminarmente alla emissione della fattura di pagamento.

Art. 13 – Subappalto

Il subappalto sarà regolato dalle norme in vigore contenute nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 14 – Penalità

La Società applicherà all'appaltatore, a seguito di semplice segnalazione dell'evento, le seguenti penali, defalcandole dalle prime fatture emesse dalla medesima, nei seguenti casi:

1) Qualora l'appaltatore sospenda, per cause ad essa imputabili, con esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste da leggi e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, il prelievo, il trasporto e di conseguenza lo smaltimento finale del rifiuto (e, più in generale, l'intero servizio a lui richiesto) verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,65 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

2) Per la mancata esecuzione totale o parziale del servizio giornaliero programmato da parte di ciascun mezzo di trasporto, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 0,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Il contratto si intenderà tassativamente ed automaticamente risolto qualora la Società constati n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 30 giorni; la presente clausola opererà sulla base di una comunicazione trasmessa dalla Società a mezzo fax con un preavviso di 5 giorni solari.

La Società oltre ad applicare le penali di cui sopra, si riserva la facoltà di richiedere presso altre ditte il servizio non prestato nei termini indicati di cui ai commi 1) e 2) precedenti e ciò in danno alla ditta inadempiente, salvo e riservato ogni altro diritto o azione.

Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate all'Appaltatore che avrà comunque facoltà di produrre controdeduzioni e giustificazioni in merito prima dei termini previsti

per la loro detrazione dai corrispettivi dovuti alla Società.

Art. 15 – Revisione prezzi

I prezzi offerti saranno fissi e invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la durata del contratto.

Art. 16 – Risoluzione del contratto

Il contratto si intenderà senz'altro risolto ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in favore della GISEC S.p.A., nel caso di:

1. inadempimento degli obblighi di tenuta e di gestione del “Formulario di identificazione dei rifiuti” di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/06;
2. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro ed a quant'altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
3. decadenza delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio;

In tali fattispecie, la Società risolverà unilateralmente il contratto dandone comunicazione al FORNITORE a mezzo fax con un preavviso di 5 giorni solari, e non darà corso al pagamento dei servizi effettuati.

Art. 17 – Recesso unilaterale e scioglimento del Contratto

Il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare il recesso, anche parziale, dal presente contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte del FORNITORE nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95.

La Società si riserva la facoltà ulteriore di:

1. disporre qualsiasi provvedimento, compresi la revoca o l'annullamento (totale o parziale) della gara, ovvero di non procedere all'aggiudicazione ovvero procedere all'aggiudicazione parziale ovvero non procedere alla stipula del contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione definitiva, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici ed in caso di legittime circostanze di impedimento o causa di forza maggiore, che rechino pregiudizio agli interessi generali della Società ovvero di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancanza delle autorizzazioni di legge per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente documento;

2. si precisa, inoltre, che in ipotesi di avvenuta stipula del contratto lo stesso sarà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1456 del codice civile, in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento "*ope legis*" del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo predetto;
3. in relazione a quel che precede resta ferma la possibilità, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali fondamentali, per il nuovo soggetto gestore di un eventuale subentro nel contratto, in ipotesi stipulato dalla GISEC S.p.A., alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);
4. non ordinare alcuna fornitura, oppure richiedere l'esecuzione di un quantitativo inferiore rispetto a quello necessario per esaurire l'importo contrattuale;
5. in tutte le ipotesi che precedono nulla è dovuto all'affidatario dei lavori (o della fornitura), fatto salvo il pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate alla data dell'avvenuto scioglimento del vincolo contrattuale.

La Società, si riserva, nell'esecuzione del relativo contratto che verrà stipulato tra le parti di applicare la risoluzione ex art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto all'eventuale risarcimento del danno in favore della GISEC S.p.A., nel caso di:

1. inosservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro ed a quant'altro disposto dalla normativa in materia di igiene ambientale;
2. al verificarsi di comunicazione di interdittiva antimafia da parte dell'Ufficio Territoriale di Governo di competenza ai sensi del D.lgs 159/2011 e s.m.i.;
3. in ipotesi di cessazione, normativamente disposta, delle attribuzioni della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo integrato dei rifiuti ovvero di mutamento *ope legis* del soggetto gestore del segmento attualmente di competenza della GISEC S.p.A. nell'ambito del ciclo predetto; in relazione a tale ultima fattispecie le parti espressamente convengono che, al fine di evitare soluzioni di continuità nello svolgimento di attività aventi diretta connessione con la tutela di diritti costituzionali fondamentali, sia attribuita al nuovo soggetto gestore la facoltà di subentro nel presente contratto alle medesime condizioni tecniche ed economiche (fatte salve eventuali pattuizioni modificative formalizzate fra i soggetti interessati);
4. dichiarare il recesso, anche parziale, dal contratto a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza che questo possa comportare azione in danno, a qualsiasi titolo, da parte

della ditta aggiudicataria nei confronti della GISEC S.p.A., anche al fine di adottare misure volte a garantire la razionalizzazione, l'efficienza, e l'economicità dell'organizzazione degli enti e degli apparati pubblici ai sensi del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 e della relativa legge di conversione.

5. Nelle ipotesi di cui ai punti sopraindicati nulla è dovuto all'affidatario della fornitura, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate alla data del recesso.

Art. 18 – Cedibilità dei crediti e dei debiti

I crediti e i debiti derivanti dal presente contratto non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso se non previa autorizzazione scritta resa dal legale rappresentante del FORNITORE ed accettazione formale della stessa da parte del COMMITTENTE.

Art. 19 – Clausola di riservatezza

Tutte le informazioni riguardanti le attività di ciascuna parte, per effetto dell'esecuzione del Contratto, saranno considerate riservate e non potranno essere usate per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto.

Art. 20 – Dichiarazioni

Il legale rappresentante del FORNITORE dichiara con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per effetti del D.P.R. 445/2000, quanto segue:

- di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali del personale impiegato;
- di non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo e che non vi è in corso nessun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la stessa non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
- che nei confronti degli Amministratori non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità o per delitti finanziari, né siano intervenute cause di decadenza o di interdizione;
- di non aver commesso, nell'esercizio dell'attività professionale, errori gravi e di non essersi resi colpevoli di malafede o negligenza e di false dichiarazioni ovvero di produzione di atti falsi;
- di essere in possesso della necessaria capacità tecnica, organizzativa ed economica per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto.

In caso di dichiarazioni mendaci, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno.

Art. 21 – Spese di pubblicità di gara, registrazione contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs 50/2016, fino alla data che sarà indicata nel decreto di cui all'articolo 73, comma 4, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato articolo 73 continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del Fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti la gestione del servizio. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa cui provvederà a propria cura e spese il Fornitore, ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 22 – Controversie e Foro competente

Le controversie derivanti dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente scrittura privata, e comunque ad essa collegate o connesse, saranno inderogabilmente devolute all'autorità giudiziaria competente per materia e per territorio.

Art. 23 – Codice Etico

Il FORNITORE, preso atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico della GISEC S.p.A. – che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nel portale www.gisecspa.it - si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del Contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la GISEC S.p.A. si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse della GISEC S.p.A. anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle obbligazioni assunte dal FORNITORE con il contratto.

La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal codice etico costituisce, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione del rapporto

contrattuale, e di risarcimento del danno.

Art. 24 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, nonché agli atti e ai documenti di gara.

Art. 25 – Privacy

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, si informa che i dati personali raccolti dalla GISEC S.p.A., titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente trattativa e la stipula del contratto. Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO è: _____;

L'ESECUTORE CONTRATTUALE è: _____;

Le Parti dichiarano di conoscere il contenuto del presente contratto, degli allegati e dei documenti di gara, redatto in triplice originale, letto, confermato e sottoscritto consta di n. _____ (_____) pagine.

Caserta li _____

IL COMMITTENTE

GISEC S.p.A.

.....

IL FORNITORE

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c., le parti dichiarano di accettare espressamente, dopo averne preso conoscenza, le clausole di cui agli articoli 3-8-9-11-12-14-16-17-18-22-24 del presente contratto.

Letto, accettato, confermato e sottoscritto.

Caserta li _____

IL COMMITTENTE

GISEC S.p.A.

.....

IL FORNITORE

.....